

**STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E
PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO - APS"**

*

ARTICOLO 1. - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

1. In data 09 Settembre 2002, con scrittura privata, è stata costituita l'Associazione denominata "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Siracusa", in breve denominabile anche "ANFFAS - ONLUS di Siracusa".
2. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Associazione Locale di Famiglie e Persone con Disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "A.FA.D.I.N." facendo acquisire alla stessa la veste di Ente del Terzo Settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "A.FA.D.I.N.", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" e, pertanto, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Locale di Famiglie e Persone con Disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo APS", in breve "A.FA.D.I.N. - APS" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
4. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo.

ARTICOLO 2. - SEDE.

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Siracusa ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Sicilia.
2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con una delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, e ciò comporterà modifica

dell'attuale statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ARTICOLO 3. - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4. - FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e le cariche sono gratuite. Persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate

come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) stabilisce e mantiene rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
 - b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
 - c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

- d) promuove, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso la progettazione individuale;
- e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;
- f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
- g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico-motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro contiguo, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;
- h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;
- i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro sviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi, o non possono da soli rappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione;

- l) promuove e partecipa a congressi e convegni a cui l'Associazione sia interessata, ove si possa trovare occasione di un più ampio dibattito e/o approfondimento delle tesi proposte, anche per dare e ricevere un contributo di esperienze e di lavori.
6. L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni ETS aventi uguali o affini scopi statutari, sia Italiane che Estere.
7. L'Associazione potrà costituire, aderire e partecipare all'Organismo Regionale rappresentativo delle Associazioni locali socie del territorio della propria Regione o della Regione di riferimento.
8. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
9. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali. Potrà inoltre avvalersi di consulenti ed esperti nei vari rami di intervento che di volta in volta si intraprenderanno, ed in particolare di medici, sociologi, psicologi ed assistenti sociali, esperti in riabilitazione motoria e mentale, istruttori ed allenatori sportivi, consulenti legali e contabili, organizzatori di spettacoli ed intrattenitori, ed altro.
10. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.
- 11) L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri associati.

- 12) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 5. - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO.

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 6. - ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE.

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.
3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:
 - a) persone con disabilità;

- b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;
- c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.
4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 7, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.
5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo in uno alla quota di iscrizione, indicando i propri dati anagrafici e la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'Associazione, nonché di accettarne senza riserve lo statuto.
6. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e contestualmente l'ammesso è iscritto nel libro associati,
8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione e contestualmente sarà restituita la quota di iscrizione.
9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione utile.

ARTICOLO 7. – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI.

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione.
2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.
3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.
4. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.
5. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.
6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
7. Gli associati hanno diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i..
8. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 9.
9. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli associati da almeno 2 mesi.
10. Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.
11. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ARTICOLO 8. – PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO.

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.
2. L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con ratifica da parte dell'Assemblea, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:
 - a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;
 - b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;
 - c) per condanna che comporti interdizione dai Pubblici Uffici.
3. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati e la relativa deliberazione deve essere comunicata ai soci destinatari mediante lettera. Questi hanno possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
4. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi.

ARTICOLO 9. – VOLONTARI.

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 10. – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e) l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 11. – CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI.

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli associati, con l'eccezione dei componenti l'Organo di controllo e la carica di Revisore legale dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.
2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti per un numero massimo di cinque mandati.
3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'Assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di controllo o dell'Organo di Revisione legale dei conti, ove esistente;
 - b) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - c) approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo e, ove esistente, acquisito il parere dell'Organo di controllo o dell'Organo di Revisione legale dei conti, e con il contributo, ove esistente, del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di attività;
 - d) revocare il Presidente dell'Associazione;
 - e) deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - f) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
 - g) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
 - h) nominare e revocare il soggetto incaricato della Revisione legale dei

conti, quale organo monocratico, e l'Organo di controllo al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 21 e 22 del presente statuto;

- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;
- k) deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
- l) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- m) ratifica l'operato del Consiglio Direttivo in merito all'esclusione di associati.

3. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione, nominando il Liquidatore;
- c) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ARTICOLO 13. - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI.

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della riunione sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi diritto di voto o l'Organo di controllo o l'Organo di revisione, ove esistente.
4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 8 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 14. – QUORUM COSTITUTIVI, DELIBERATIVI E PARTECIPAZIONE.

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati
3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.
8. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.
9. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 15. – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI E CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove).
2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un numero massimo di cinque mandati.
5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.
6. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.
7. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a

meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La relativa Assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza a cura del Presidente o, in subordine, del Consigliere più anziano di età. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

8. La carica di Consigliere, anche se nominato Presidente, si perde per:

- a) morte;
- b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15, comma 2, del presente Statuto
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
- f) equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata.

9. Nel caso in cui uno o più Consiglieri, anche se nominato Presidente, cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Ricomposta la prevista totalità del Consiglio Direttivo i componenti dovranno riunirsi immediatamente per la conferma o nomina del Presidente. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, vanno indette elezioni suppletive.

ARTICOLO 16. – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO.

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o con apposito avviso personale a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, della data e dell'ora in cui si terrà la riunione.
3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
6. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Nel caso di esistenza dell'Organo di controllo o dell'Organo di Revisione, essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, unitariamente o singolarmente, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

ARTICOLO 17. – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo, fra l'altro a titolo esemplificativo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato con ratifica da parte dell'Assemblea;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica l'adozione o le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale, ove esistente, degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;
- i) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia;
- j) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

- k) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
 - l) delibera sulla stipula di atti e contratti inerenti all'attività sociale compresi quelli relativi ad affidamento a terzi per la frequentazione dei disabili in strutture diurne specializzate e centri di formazione;
 - m) nomina i rappresentanti "pro-tempore" nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;
 - n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 18. – IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti;
- c) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- d) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
- e) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- f) presiede l'Assemblea;
- g) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- h) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- i) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- j) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- k) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

- l) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
 - m) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - n) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
 3. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.
 4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
 5. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà secondo i dettami dell'art. 15, comma 9, del presente Statuto. Il nuovo Presidente, se confermato, resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.
 6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 19. – IL SEGRETARIO.

1. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

ARTICOLO 20. – IL TESORIERE.

1. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa

documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21. – ORGANO DI CONTROLLO.

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, nei modi previsti, l'Organo di controllo che può essere monocratico o composto di tre membri, di cui almeno uno Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti.
2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.
3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nell'Organo di controllo viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.
4. L'incarico di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 22, e può essere ricoperto anche da persone non associate.
5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
6. I componenti dell'Organo di controllo e/o l'Organo di Revisione legale dei conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.
7. L'Organo di controllo e/o l'Organo di Revisione legale dei conti ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo e/o l'Organo di Revisione legale dei conti accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale.

8. L'Organo di controllo e/o l'Organo di Revisione legale dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo e/o dall'Organo di Revisione legale dei conti.
9. L'Organo di controllo, ove invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti dell'Organo, o dell'Organo monocratico, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.
10. L'Organo di controllo esistente può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 22. – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti.
2. Se i componenti dell'Organo di controllo di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, la revisione

legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al Registro dei Revisori Legali dei conti nominata dall'Assemblea.

**ARTICOLO 23. – GRUPPO LOCALE DEGLI
AUTORAPPRESENTANTI.**

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.
2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.
3. Il Gruppo locale di autorappresentanza, se formato, nomina un proprio rappresentante con valenza sia interna che in eventuali analoghi organismi formati in altri Enti a cui l'Associazione avrà deciso di aderire.
4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.
5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

ARTICOLO 24. – RISORSE ECONOMICHE.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio o dall'ultimo bilancio sociale, ove previsto

per legge, approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali a qualunque titolo;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- da eventuali avanzi di gestione;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 25. – BILANCIO DI ESERCIZIO.

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni

anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole, se nominato, dell'Organo di controllo o, sempre se nominato, dell'organo di cui all'art 22 del presente statuto, corredato della relazione dell'attività svolta, all'Assemblea ordinaria degli associati che deve approvarlo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 26. – LIBRI SOCIALI.

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e/o dell'Organo di Revisione;
 - e) il registro dei volontari;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro

dell'Organo di controllo e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

ARTICOLO 27. – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

1. Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi, anche in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.
2. La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata R.R. entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia, tale volontà ed il nome del proprio arbitro.
L'altra parte, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata R.R. il nome dell'arbitro prescelto. I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.
3. Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'Associazione, su richiesta di una delle parti.
4. Agli arbitri, che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali, nel rispetto del principio del contraddittorio, ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.
5. Gli associati, con l'accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

ARTICOLO 28. – SCIoglimento dell'Associazione E

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 14.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altro Ente del Terzo Settore che opera senza scopo di lucro e ai fini di pubblica utilità o appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 29. – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.
3. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

ARTICOLO 30. – NORME DI RINVIO.

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.